

AL SIG. Sindaco del Comune di Legnano.  
Milano 20. Maggio 1809.

L'armonia sociale nei rapporti di ciascuna Corporazione, e di ciascun Cittadino colle Autorità Costituite, coi Ministerj ed Uffizj Amministrativi, coi Tribunali ed Uffizj giuridici, coi Concittadini, e cogli stranieri nell'esercizio e difesa dei propri diritti, nell'amministrazione delle cose sue, e nelle operazioni commerciali ed industriali, traendo al centro del Governo, e da esso diramando la maggior parte degli affari delle Corporazioni, e dei privati Individui tra di se, e tra questi e la pubblica Amministrazione, non meno che la maggior parte delle relazioni del Commercio, e delle Arti, cagiona tuttodi gravissime cure in chi procacci si debba dai Dipartimenti, e dalle estere Province, corrispondenze sicure, sode, ed abili in questa Città capitale per il disimpegno, e sollecitazione degli oggetti, i quali vi hanno a recarsi, trattarsi, e definirsi.

Questa considerazione, ed assieme la confidenza da parecchi di molte Contrade dell'Italia, e straniere in me da più anni riposta, e la molteplicità delle commissioni, accresciutami per una conseguenza della dovuta esattezza, ed onestà, che sempre accompagnarono l'adempimento degli incarichi appoggianti, mi suggerirono lo stabilimento di un regolato UFFIZIO DI CORRISPONDENZA, ED AGENZIA DI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTRATTUALI, GIUDIZIARI, E COMMERCIALI, il quale mercè la cooperazione di soggetti per lumi e probità notoriamente commendevoli, e per solvibilità riputatissimi associati, ed impiegativi, e mercè una garanzia reale, e proporzionata presenti a chi vorrà indirizzarvisi la desiderata sicurezza, ed un abbondante cautela.

A quest'ultimo fine il Sig. Giovanni Ragazzi figlio del su Sig. Marchese Berardo si è obbligato solidamente ed in proprio per me, qual incaricato della direzione, e per ognuno degli altri associati verso l'Uffizio sociale, e verso ciascuno dei Soci medesimi, ed a stipulazione solidaria di ciascuno di loro; ed io a vicenda, e meco ciascuno dei Soci ci siamo obbligati del pari solidariamente verso l'Uffizio sociale, verso il sunnominato Sig. Ragazzi, e verso ognuno di noi, a stipulazione pure solidaria di ciascuno, per la garanzia reciproca di ogni, e qualunque contabilità, che l'Uffizio da me diretto, ed io come direttore fossimo per contrarre, per il fatto di ciascuno degli associati verso chiunque commettente; esseadosi sottoposta a favore dell'Uffizio, e di ognuno dei Soci, per l'accennata garanzia, una quantità di beni stabili situati ne' Circondari dell'Olona, Alto Po, e Mella corrispondenti al valore di Italiane lire cento mila, col qual mezzo ho fornito ai commettenti una cauzione reale, ed esperibile da essi, mercè lo sperimento delle azioni solidarie di ciascun Socio contro l'Ufficio sociale, e contro ciascuno degli altri associati solidariamente, col beneficio della disposizione dell'art. 116. del Codice Napoleone.

Per l'ordine delle cose, e per la precisione, e celerità della spedizione l'Uffizio è distribuito in tre sezioni, una cioè per gli affari Amministrativi, e per i Contrattuali, l'altra per i Giudiziari, e la terza per i Commerciali; nei contratti, e negli affari relativi alle due prime, che siano per richiedere consulto legale, l'Uffizio dipenderà dal parere, e suggerimenti di Avvocato per dottrina, prudenza, e esperienza riputabilissimo: ed alla sezione delle commissioni meramente commerciali ho preposte persone di probità sperimentata, e versatissime in ogni genere di mercatura.

Il seguente Regolamento indica compendiosamente i moltiplici oggetti dell'Agenzia in generale, e le condizioni, sotto le quali l'Uffizio accetterà, ed adempirà alle commissioni, che verranno affidate.

Le persone indigenti non ne sono escluse: le loro richieste saranno ricevute, e saranno esse servite gratuitamente con non minore zelo, e sollecitudine.

Onde abilitarmi al disimpegno eziandio degli affari da trattarsi in paesi stranieri, mi sono aperta la corrispondenza con i più accreditati BUREAUX D'AGENCE di Parigi, e dei Dipartimenti della Francia, e con parecchie persone di altre estere Città principali, e Piazze commerciali.

Oso sperare, che questo mio filantropico stabilimento verrà universalmente gradito, e potrà fornire ai miei Concittadini, ed agli esteri un punto di corrispondenza analogo al desiderio, ed ai bisogni di chi vorrà favorirlo, ed onorarlo della sua confidenza. Mentre mi lusingo, che V. S. si compiacerà di averlo per raccomandato, e renderlo conosciuto, come ne prego la di lei gentilezza; mi offro con rispettosa stima ai pregiatissimi di lei cenni, e mi glorio costituirmi.

Divotissimo Servitore il Direttore dell'Uffizio  
di Corrispondenza, ed Agenzia.

Giovanni Fiorentini  
*Giovanni Fiorentini*  
DIRETTORE

# UFFIZIO

DI CORRISPONDENZA, ED AGENZIA DI AFFARI AMMINISTRATIVI,  
CONTRATTUALI, GIUDIZIARI, E COMMERCIALI

DIRETTO

DAL SIG. GIOVANNI FIORENTINI IN MILANO CORSO DI PORTA ROMANA

N.º 4251.

## REGOLAMENTO.

I. L'Uffizio si impiegherà gratuitamente nel disimpegno delle commissioni, che gli verranno date dagli abitanti del Regno, i quali accompagneranno la richiesta con un certificato di indigenza relativa al loro stato, e condizione, spedito nelle forme volute per l'esenzione del diritto di registrazione degli atti giudiziari.

II. Le lettere di richiesta relativa ad affari Amministrativi, o Giudiziari, od altri, per i quali sia necessario, a tenore delle leggi, un mandato, si potranno dai Commettenti, che abitano nel Regno, ove così vogliono, scrivere in carta bollata, perché mediante la registrazione loro possano tener luogo porsi in termini di estensione di potere sufficiente al disimpegno dell'affare, di cui si tratti; colla facoltà espressa di sostituire procuratori, e deputare patrocinatore. E le richieste prevegnenti dall'attivo dovranno essere accompagnate da un atto autentico di procura in capo del direttore debitamente legalizzato, qualora non si creda potersi trasmettere successivamente, ed all'opportunità dell'uso.

III. Le lettere, ed i pieghi dovranno indirizzarsi franchi di posta, o di porto: in difetto non si riceveranno se non se per la prima volta, e con addebitamento della spesa cagionata.

IV. Le commissioni dovranno accompagnarsi con un fondo proporzionato, e sufficiente per le prime spese, da supplirsi successivamente nella proporzione di quelle, che rimangono, a seconda degli avvisi dell'Uffizio.

V. L'Uffizio si occuperà nella condotta di qualunque affare in generale da trattarsi tanto in questa Città capitale, quanto nei Dipartimenti, e colla corrispondenza nei paesi esteri, sia per le Comuni, che per ogni Collegio, o Corporazione, e per ogni Cittadino, o straniero.

## VI. SEZIONE PRIMA = OGGETTI AMMINISTRATIVI, O CONTRATTUALI.

1.º Nella estensione, presentazione, e sollecitazione, seguendo le vie regolari, di qualunque ricorso al Trono, alle Autorità Costituite, ai Ministerj, alle Direzioni generali, ed a qualunque Uffizio Amministrativo, e per qualunque oggetto sino all'esito dell'affare.

2.º Nelle istanze, e richiami di qualunque natura da presentarsi al Consiglio di Stato, alle Prefetture, e Consigli di Prefettura, ai Podestà, ed ai Consigli Municipali, con ricercare i Consulti, e la cooperazione dell'Avvocato in quello, in cui sarà necessario, od opportuno.

3.º Nella liquidazione, ed esazione delle rendite, e pensioni sullo stato di qualunque indole, e delle normali, e dei crediti verso qualunque pubblica Amministrazione originata da qualunque contratto, e titolo, non meno che per somministranze alle Truppe, ed ai Magazzeni Militari, fatte in forza di convenzioni, o di requisizioni.

4.º Nella liquidazione dei pagamenti fatti dai debitori verso le Amministrazioni del Demanio in dipendenza di acquisti di beni Nazionali, sino alla approvazione definitiva di questi, ed alla finale loro liberazione, ed in ogni altra liquidazione di debitare, verso qualunque altra pubblica Amministrazione, originate da qualsivoglia causa, o titolo.

5.º Nelle dimande, ed istanze presso il Monte Napoleone.

6.º Nelle dimande, ed istanze presso le Amministrazioni dei Pii Istituti, ed Ospizj.

7.º Negli acquisti, e pagamenti dei beni Nazionali in Milano, e nei Dipartimenti.

8.º E generalmente in qualunque affare dipendente dalle Autorità Costituite, e dalle pubbliche Amministrazioni, e da quelle dei pubblici stabilimenti.

9.º Nel devenire ai contratti di vendita, di compra, di locazione, di mutuo, di transazione, di scritturazione per i teatri, di noleggi, prestazione di opere, e di servigi, e qualsivoglia altro di qualunque natura con i pubblici stabilimenti, colle Comuni, e con chiunque privato a nome del Comune tanto in Milano, che nei Dipartimenti.

10.º Nell'economia di beni, e rendite di chiunque non possa, o non voglia attendervi per qualsivoglia ragione, o causa.

11.º Nella custodia di denaro, o di effetti di qualunque natura, di cui venga fatto il deposito presso l'Uffizio.

12.º E generalmente in qualunque siasi affare contrattuale.

## VII. SEZIONE SECONDA = OGGETTI GIUDIZIARI.

1.º Nel procurare i pareri, e consulti degli Avvocati su qualunque oggetto.

2.º Nel rappresentare chiunque Attore, o Convenuto avanti i Giudici di Pace, od avanti i Tribunali di Commercio in via contenziosa, gli individui chiamati in Consiglio di famiglia negli atti di giurisdizione volontaria, e chiunque delle parti avanti le Giudicature di pace in via di conciliazione.

3.º Nel richiedere, e far eseguire i sequestri, e nel richiedere qualunque altro atto conservatorio permesso dalla legge nei rispettivi casi.

4.º Nel promuovere l'institutione, vegliare, e sollecitare la prosecuzione di qualunque giudizio civile, o criminale avanti le Corti, e Tribunali di Prima Istanza, le Corti d'Appello, e quella di Cassazione, con adempiere a tutte quelle incumbenze, che non appartengono alle funzioni del Patroncinate, farebbe, e far potrebbe il commettente personalmente, ove si ritrovasse sul luogo; provvedere per la constituzione del Patroncinate, e per la assistenza, e consulti dell'Avvocato.

5.º Nel promuovere, vegliare, e sollecitare sino al termine l'esecuzione dei giudicati di qualunque natura tanto sui mobili, crediti, e frutti pendenti, che sugli stabili.

6.º Nel rappresentare gli eredi, i legatari, ed i creditori verso l'eredità, per promuovere gli atti, e fare le istanze, ed opposizioni, che occorrono nell'aprirsi delle successioni.

7.º Nel rappresentare i creditori in caso di fallimento sia per promuovere le istanze opportune, sia nel componimento amichevole col fallito, e colla massa dei creditori, ed in qualsivoglia transazione relativa.

8.º Nell'eseguire, e far eseguire le iscrizioni delle ipoteche, e le trascrizioni dei titoli di mutazioni di proprietà dei stabili, e promuovere in seguito alle trascrizioni, vegliare, e sollecitare gli atti opportuni per la purgazione dei beni stabili dalle ipoteche, cui siano soggetti.

9.º E generalmente qualunque siasi affare contenzioso.

## VIII. SEZIONE TERZA = OGGETTI COMMERCIALI.

1.º Nell'adempimento di qualunque incarico sia di incetta, che di smercio, di mercanzie, ed commerciali, e nelle compre, e vendite di qualunque merce commissionate in dettaglio.

2.º Nella provvista, e smercio di articoli di libreria in ogni genere di scienze, arti e letteratura, e di disegni e rami, e nel procurare le associazioni tanto per gli accennati articoli, quanto per i giornali e gazzette permesse nei paesi del Regno d'Italia.

3.º Nelle spedizioni di qualunque indole, ed in una parola nella corrispondenza, e nelle commissioni in generale per qualunque oggetto di commercio.

## ONORARI CHE L'UFFIZIO ESIGERA' NEL DISIMPEGNO DELLE COMMISSIONI.

IX. Negli affari di oggetto amministrativo, o giudiziario riceverà un compenso proporzionato alle occupazioni cagionate, ed all'affare incaricato, e trattato.

X. Nei contratti oltre le spese l'un per cento dell'entità del contratto.

XI. Nei contratti di compra, e di vendita, se di beni stabili l'un per cento, se di mobili semoventi, e merci il-due per cento del prezzo, oltre le spese.

XII. Negli acquisti, e vendite di iscrizioni, e rescrizioni, di rendite sullo Stato, nelle esazioni, nelle liquidazioni semplici, e nei pagamenti il mezzo per cento, oltre le spese.

XIII. Per le economie si tratterà il compenso con chi le affiderà.

XIV. E per i depositi sarà corrisposto il mezzo per cento, quando il deposito non si lasci più di tre mesi; l'un per cento se per maggior tempo sino all'anno; oltre il mezzo per cento di più per ogni semestre successivo incominciato.

XV. In tutti gli oggetti non indicati, e relativi agli affari commerciali l'Uffizio si attenderà, nella percezione del compenso, alle pratiche comuni del commercio.

*Uita digna est quiescere libet, tamen illud ins quietum  
et letum vivere non debet, sed etiam in exercitu et labori.  
Hoc enim est ratio et natura hominis.*

~~Gita  
che pe~~

ATT. MR. JUSTICE OGDEN C. BREWSTER.

*N* *Y* *W*

0 e q u i l i b r i o s e i n t e , c a n c e l l a d a s h a c e r a g a m a d a l i b r a d a , p a d r o n a d a s e c u e r a d a s e a  
i s e q u i l i b r i o s e i n t e , c a n c e l l a d a s h a c e r a g a m a d a l i b r a d a , p a d r o n a d a s e c u e r a d a s e a

~~RECOMMENDED BY THE DIRECTOR AND PUBLISHING ON 4/16/60 AND TRANSMITTED~~

Cat. Gen. 1869. ff. 3 —

Nobisognando ad' inscriventia Annm. M. M. si jude  
lo qui sotto segnata officia  
carta da per vero col palito stampo fogli piccoli  
ff. 100., e ff. 50 più grandi; con un poco altra  
notabile un calamajo, sabbino, penne, ed una  
pezzolella d' obbladri; si prega il G. Canadese  
perchè abbia la solita compiacenza di far fornire  
quest' Annm. Degli effetti per nominati, che per  
dei quali non potrebbe adempiere del tutto il suo  
uffitato. Frattanto gode dell' opportuna vigilie  
per riceverla.

No. 3 del Protocollo

4 Gen. 1809.